

**Impianto per la produzione di combustibili solidi alternativi ed ecologici
(art. 214 e 216 del D.lgs n.152/06 e D.M. Amb. del 05-04-06 n. 186)**

Studio di Impatto Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

B QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro di riferimento programmatico, nell'ambito del presente Studio di Impatto Ambientale, fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera esistente e gli strumenti di pianificazione e programmazione generale e settoriale che in qualche modo possono avere un'interazione con il progetto. Gli strumenti programmatici sono presi in esame oltre che per il loro stato attuale anche considerando eventuali evoluzioni in atto, ove tali informazioni siano disponibili.

Dopo avere costruito un quadro complessivo degli strumenti di pianificazione e programmazione, si è proceduto ad un confronto tra gli scenari territoriali da essi previsti e le possibili congruenze o disarmonie generati dall'opera in progetto. Per congruenza non si intende la stretta conformità del progetto agli atti di programmazione e pianificazione, ma piuttosto l'organicità della proposta progettuale con gli obiettivi e gli stati d'attuazione degli atti stessi.

In tale quadro l'opera in progetto è stata quindi confrontata con le linee programmatiche e di pianificazione degli organismi ed enti pubblici competenti dopo aver definito diversi livelli di pianificazione: nazionale, regionale e locale. L'analisi dei documenti pianificatori, predisposti da diversi enti, avviene in rapporto alle indicazioni che tali strumenti esprimono in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di assetto territoriale ed urbanistico, di uso delle risorse e di gestione dei rifiuti.

B.1. Rapporti dell'impianto esistente con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. La disciplina delle attività in materia di cave, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione che stabilisce le funzioni decentrate di competenza periferica, è stata trasferita alle Regioni. Il trasferimento è stato compiutamente definito con i D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, e 24 luglio 1977, n. 616.

In virtù di quanto sopra, la Regione Puglia ha emanato la L.R. 22/5/85, n. 37, "Norme per la disciplina delle cave". Con essa sono stati introdotti in Puglia l'istituto della ricerca, la disciplina dell'apertura di nuove cave e la regolamentazione della coltivazione di quelle in attività alla data di entrata in vigore della legge, coniugando le esigenze di carattere tecnico, economico e produttivo del settore estrattivo con quelle di salvaguardia dei valori ambientali. Secondo la citata legge regionale, la programmazione dell'attività estrattiva regionale si attua attraverso la redazione di un Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

La Regione Puglia ha approvato mediante "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 580 "Legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni" il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) in approvazione definitiva.

Il Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE 2007) consegue i seguenti obiettivi:

- 1) Individuare nell'ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente attività estrattiva;
- 2) Valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, economico e produttivo;
- 3) Disporre norme per l'apertura e l'esercizio delle cave;
- 4) Individuare nell'ambito del territorio zone abbisognevole di intensa attività di recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Nella fase a regime il PRAE prevede che l'attività estrattiva venga concentrata in "bacini di estrazione" individuati come appartenenti a cinque differenti tipologie:

1. **BC**: Bacino di estrazione con presenza di cave in attività (Bacino di Completamento);
2. **BN**: Bacino di estrazione di nuova apertura (Nuovo Bacino)
3. **BV**: Bacino di estrazione con presenza di cave in attività ricadente in area vincolata e soggetto a particolari prescrizioni (Bacino in area Vincolata);

4. **BR:** Bacino di estrazione con presenza di cave in attività e cave dismesse in aree prevalentemente degradate con l'obbligo di riutilizzo produttivo ai fini del recupero (Bacini di Recupero);
5. **BPP:** Bacino sottoposto a redazione di piano particolareggiato per peculiarità del giacimento e dei valori ambientali (Bacini di Piano Particolareggiato).

Dall'analisi della tavola B.1.1 riportata in allegato si denota che l'area oggetto dell'intervento NON è inserita in bacini disciplinati dal PRAE ed inoltre sono rispettate le distanze minime dai cigli di cava previsti dalla L.R. 37/85 per cui la legislazione di settore non è applicabile all'impianto esistente.

Tavola CISA.B.1.1 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

B.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Con Deliberazione del Giunta Regionale n.1842 del 13 Novembre 2007 è stato approvato il Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Il piano non costituisce soltanto una revisione o aggiornamento del PUTT/P vigente, ma un nuovo Piano Paesaggistico regionale.




Figura B.2.1: Architettura del PPTR

L'esigenza di redigere un nuovo Piano Paesaggistico è stata dettata dalla mancata coerenza del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) con alcuni elementi di innovazione introdotti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42), e in particolare:

- la ripartizione del territorio regionale in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati (art. 143, comma 1);
- la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o

degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli (art. 143, comma 2);

- i contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi del piano, con particolare riguardo all'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate (art. 143, comma 3).

Il nuovo PPTR si compone di tre parti fondamentali:

- parte identitaria e statutaria, a sua volta articolata in:
 - atlante del patrimonio territoriale – ambientale –paesaggistico
 - statuto del territorio e dei paesaggi della Puglia;
- scenario paesaggistico di medio-lungo periodo, articolato in due parti:
 - un disegno del futuro assetto del territorio e del paesaggio delineato dai valori patrimoniali individuati nell'atlante
 - indicazione di progetti, politiche, e azioni di messa in valore dei patrimoni in forme sostenibili.
- norme tecniche di attuazione, riguardanti gli aspetti: vincoli, regole, progetti, valutazioni.

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia, alla data attuale, non è stato adottato dalla Giunta Regionale ed è ancora in fase di definizione per cui gli indirizzi preliminari di tutela NON sono applicabili all'area impianto esistente.

B.3 Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia (PUTT/P)

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000 (BURP n. 6 dell'11.01.2001) si configura non solo come piano unicamente paesaggistico, ma anche come strumento di pianificazione generale di carattere urbanistico territoriale allo stato attuale vigente.

In adempimento di quanto disposto dall'art. 149 del D.Lgs n.490/29.10.99 e dalla L.R. 31.05.80 n.56, il PUTT/P disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di:

- tutelarne l'identità storica e culturale;
- rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale;
- promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Il PUTT/P si articola, con riferimento agli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte, in:

- a. sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- b. sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
- c. sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
- d. individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti, individuando e classificandone per ciascuno di essi le componenti paesistiche.

L'attuazione delle previsioni del Piano si concretizza per opera o degli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) o dei proprietari dei siti sottoposti dallo stesso piano a tutela paesaggistica. Oltre agli "obiettivi" generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica, il contenuto normativo del PUTT/P si articola nella determinazione di:

- "prescrizioni di base", già vigenti, direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sott'ordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

- “indirizzi di orientamento” per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi del PUTT/P per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sott’ordinati negli ambiti territoriali estesi;
- “direttive di regolamentazione” per le procedure e modalità di intervento da adottare, con riferimento agli ambiti territoriali distinti, a livello degli strumenti di pianificazione sott’ordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio, restando precisato che, rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti normativi non sostituiscono ma integrano quelli delle leggi vigenti.

Il PUTT riferisce i suoi contenuti all’Accordo 19/04/2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio (G.U. 18/05/02 n.114.), la cui verifica di compatibilità è contenuta nella D.G.R. n.1422 del 30 settembre 2002 (BUR del 14 novembre 2002, n.145).

Con l’approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT), la Regione si è munita, infatti, di un utile strumento per la individuazione e lo studio delle zone paesistico - ambientali e delle aree di particolare interesse geologico, morfologico e storico. Il Piano, oltre che ad esaminare tutto il territorio regionale, classificandolo in diverse tipologie, costituisce il documento-guida per gli enti locali nella definizione degli strumenti che regolano l’assetto dei rispettivi territori.

Nella fase conoscitiva operata dal PUTT/P sono stati individuati differenti **Ambiti Territoriali Estesi (ATE)**, con riferimento ai livelli di valore paesaggistico:

- **valore eccezionale (A)**, laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- **valore rilevante (B)**, laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- **valore distinguibile (C)**, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- **valore relativo (D)**, laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- **valore normale (E)**, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

L’intero Piano è regolamentato da una specifica e diversificata normativa che disciplina la trasformazione dell’assetto paesaggistico esistente, le forme di tutela e di valorizzazione, al fine di non diminuire il pregio paesistico del territorio regionale. Il PUTT/P prevede anche misure incentivanti e di sostegno finalizzate al recupero, alla valorizzazione e alla gestione delle varie tipologie di paesaggio e presenze nel territorio regionale. In particolare il Piano prevede l’attivazione di un apposito capitolo di spesa per il finanziamento di

iniziative di natura pubblica e/o privata, finalizzate al recupero dell'edificato rurale ed urbano esistente, alla difesa idrogeologica ed al sostegno delle attività agricole e di forestazione, alla tutela faunistica e di agriturismo ed escursionismo, nonché ai programmi integrati di intervento che interessino territori ricadenti negli ambiti sottoposti a tutela diretta dal PUTT/P.

In allegato alla presente si riporta l'atlante cartografico del PUTT/P desunto dal sito ufficiale della Regione Puglia www.cartografico.puglia.it.

In particolare:

Tavole	Vincolo PUTT/P	Osservazioni
Tavola CISA.B.3.1	Aree Connesse	NO
Tavola CISA.B.3.2	Aziende Faunistiche	NO
Tavola CISA.B.3.3	Bacini naturali ed artificiali	NO
Tavola CISA.B.3.4	Biotipi	NO
Tavola CISA.B.3.5	Boschi	NO
Tavola CISA.B.3.6	Ambiti Caccia	NO
Tavola CISA.B.3.7	Corsi d'acqua pubblici	NO
Tavola CISA.B.3.8	CPRI SELV (Centro Privati di Produzione Selvaggina)	NO
Tavola CISA.B.3.9	CPUB SELV (Centro Pubblici di Produzione Selvaggina)	NO
Tavola CISA.B.3.10	Decreti Galasso	NO
Tavola CISA.B.3.11	Catasto Grotte	NO
Tavola CISA.B.3.12	Macchia	NO
Tavola CISA.B.3.13	Oasi	NO
Tavola CISA.B.3.14	Parchi	NO
Tavola CISA.B.3.15	Segnalazioni Archeologiche	NO
Tavola CISA.B.3.16	Segnalazioni architettoniche	NO
Tavola CISA.B.3.17	Tratturi	NO
Tavola CISA.B.3.18	Trulli	NO
Tavola CISA.B.3.19	Usi civici	NO
Tavola CISA.B.3.20.0	Vincolo archeologico	NO
Tavola CISA.B.3.20.1	Vincolo archeologico	NO

Tavola CISA.B.3.21	Vincolo architettonico	NO
Tavola CISA.B.3.22	Vincolo ex lege 1497/39	SI
Tavola CISA.B.3.23	Vincolo Idrogeologico	SI
Tavola CISA.B.3.24	Zona addestramento cani	NO
Tavola CISA.B.3.25	Zona a gestione sociale	NO
Tavola CISA.B.3.26	Zona di ripopolamento e cattura	NO
Tavola CISA.B.3.27	Zona statale	NO
Tavola CISA.B.3.28	Zone umide	NO
Tavola CISA.B.3.29	Campi carsici e doline	NO
Tavola CISA.B.3.30	Geomorfologia	
Tavola CISA.B.3.31.0	Ambiti Territoriali Estesi	D
Tavola CISA.B.3.31.1	Ambiti Territoriali Estesi	D

Dall'analisi della cartografia riportata in allegato si evidenzia che l'area oggetto di studio ricade in ambito D, per ciò che concerne gli ambiti territoriali estesi (ATE), e ricade in aree a vincolo ex lege 1497/39 e vincolo idrogeologico per gli ambiti territoriali distinti (ATD).

Il Comune di Massafra ha già adottato, come primi adempimenti, la delibera del Commissario Straordinario n. 189 del 21 maggio 2001 avente per oggetto <<Perimetrazione dei "TERRITORI COSTRUITI" ai sensi dell'art. 103 Punti 5.1-5.2-5.3 del PUTT/P approvato con delibera di G.R. di Puglia n.1784 del 15-12-2000 e pubblicato sul BURP n. 6 del 11 gennaio 2001.>> **come risulta dalla Tavola n.4 "Planimetria el territorio Comunale riportante gli ambiti territoriali estesi all'esterno delle n. 26 perimetrazioni dei territori costruiti" (non ancora esecutiva ai sensi della norma regionale).**

B.4 Sistema delle Aree Protette

La legge n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette istituendo l’Elenco ufficiale e ne disciplinandone la gestione.

Attualmente il sistema nazionale delle aree naturali protette è classificabile come segue:

1. Zone speciali di conservazione (ZSC – SIC)

Designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:

- contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all’allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
- sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l’area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di importanza comunitaria (SIC), indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l’istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

2. Zone di protezione speciale (ZPS)

Designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato n.1 della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

3. Important Bird Area (IBA)

Il concetto di IBA (Important Bird Area) si esplica nell’individuazione di siti in tutto il mondo su base ornitologica applicabile a larga scala da parte di associazioni non governative che aderiscono al protocollo BirdLife International. Grazie a questi programmi molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l’avifauna. In Italia l’inventario delle IBA è redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli.

4. Parchi Nazionali (PN)

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

5. Parchi Naturali Regionali (PNR)

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

6. Riserve Naturali Orientate Regionali (RNOR)

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali sono regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

7. Riserve Naturali Orientate Nazionali (RNON)

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali sono nazionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

B.4.1 Siti di Interesse Comunitario (SIC)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.1.1 “Siti di Interesse Comunitario (SIC)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio è inserita nell’area naturale protetta denominata “SIC – Terra delle Gravine”.

B.4.2 Zone di Protezione Speciale (ZPS)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.2.1 “Zone di Protezione Speciale (ZPS)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio è inserita in area ZPS denominata “Area delle Gravine”.

B.4.3 Important Bird Area (IBA)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.3.1 “Important Bird Area (IBA)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio è inserita in area IBA denominata “IBA 139 - Gravine”.

B.4.4 Parchi Nazionali (PN)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.4.1 “Parchi Nazionali (PN)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio **NON** è inserita in area protetta tutelata a livello nazionale.

B.4.5 Parchi Naturali Regionali (PNR)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.5.1 “Parchi Naturali Regionali (PNR)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio **NON** è inserita in area protetta tutelata a livello regionale.

B.4.6 Riserve Naturali Orientate Regionali (RNOR)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.6.1 “Riserve Naturali Orientate Regionali (RNOR)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio **NON** è inserita in riserve naturali orientate regionali.

B.4.7 Riserve Naturali Statali (RNS)

In allegato alla presente si riporta **tavola n. CISA.B.4.7.1 “Riserve Naturali Statali (RNS)”**. Dall’analisi della cartografia allegata si evince che l’area oggetto di studio **NON** è inserita in riserve naturali statali.

B.5 Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI)

Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) ha valore di piano territoriale interregionale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Il PAI della Regione Puglia è composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- norme tecniche di attuazione;
- allegati ed elaborati grafici.

Il PAI è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Tali finalità sono realizzate mediante:

- la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

L'Autorità di Bacino della Regione Puglia, nella redazione del P.A.I. (dicembre 2004), per l'individuazione delle aree soggette ad inondazione ha distinto 3 classi di pericolosità:

Alta probabilità di esondazione	AP	Tr = 30 anni
Media probabilità di esondazione	MP	Tr = 200 anni
Bassa probabilità di esondazione	BP	Tr = 500 anni

Il lavoro svolto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ha permesso di definire, per la componente idraulica superficiale nell'area dell'abitato di Brindisi la portata di piena

relativa al dato tempo di ritorno; successivamente, mediante l'impiego di modellazione idraulica (criterio storico, geomorfologico e verifiche sui luoghi) sono state arealmente definite le aree o fasce a diversa pericolosità idraulica (AP, MP, BP).

Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI nel tracciamento delle aree si sono distinte le seguenti 4 fasce:

1. la prima fascia è quella relativa all'alveo attivo, interessato dalle portate di magra e di morbida, solitamente frequenti e prive di alcun rischio (AA: alveo attivo);
2. la seconda fascia rappresenta il limite di esondazione della portata con tempo di ritorno di 30 anni (AP);
3. la terza fascia riporta l'inviluppo dei fenomeni di inondazione per la portata duecentennale (MP);
4. la quarta fascia rappresenta il limite raggiungibile nei casi di portata di piena con tempo di ritorno 500 anni (BP).

L'art. 22 "Procedure per l'individuazione del rischio idrogeologico" riporta al comma 1 la definizione di "rischio" definito come l'entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso, in una data area ed in un intervallo di tempo definito.

Il rischio è correlato a:

- pericolosità (P) ovvero alla probabilità di occorrenza dell'evento calamitoso entro un definito arco temporale ed in una zona tale da coinvolgere l'elemento a rischio;
- vulnerabilità (V) intesa come grado di perdita atteso per un certo elemento a rischio o per un gruppo di elementi a rischio al verificarsi dell'evento calamitoso considerato ed è espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno (distruzione totale);
- valore esposto (E) ovvero il valore, esprimibile come valore monetario o come quantità di unità esposte, della popolazione, della proprietà e delle attività economiche a rischio in una data area.

In termini analitici, il rischio idrogeologico può essere espresso come il prodotto dei tre fattori suddetti, ovvero:

$$R = P \times V \times E$$

Le tipologie di elementi a rischio (E_r) sono definiti dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180" che stabilisce che debbano essere considerati come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e, inoltre, con carattere di priorità, almeno:

- gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
- le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;
- le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;
- il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante;
- le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

Il prodotto della vulnerabilità per il valore esposto esprime il grado previsto di perdita di persone e/o beni a seguito di uno specifico evento calamitoso ed è definito come danno (D):

$$D = V \times E$$

Pertanto, il rischio può essere espresso anche come il prodotto della probabilità di accadimento di un evento calamitoso per l'entità del danno da esso derivante:

$$R = P \times D$$

Con riferimento al D.P.C.M. 29 settembre 1998 e' possibile definire quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportata:

- **moderato R1:** per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- **medio R2:** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **elevato R3:** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomie e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **molto elevato R4:** per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomie.

In allegato alla presente si riporta la tavola CISA.B.5.1 "Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)"

Dall'analisi della cartografia allegata si desume che non vi sono elementi ostativi dell'opera in relazione alle NTA del PAI; inoltre l'impianto esistente risulta preesistente alla data di entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (2005).

B.6 Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia

Il “Piano di Tutela delle Acque” (PTA) della Regione Puglia è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 Giugno 2007, No. 883.

Il Piano di Tutela delle Acque si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “Piani di risanamento” previsti dalla Legge No. 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell’art. 17 della L. No. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

Nella gerarchia della pianificazione regionale il Piano di Tutela delle Acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di governo.

Il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs 152/2006, Parte III, rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

In virtù di ciò il Piano di Tutela contiene:

- i risultati dell’attività conoscitiva;
- l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Strumento essenziale in questo processo è il monitoraggio, individuato da entrambe le normative, italiana e comunitaria, come strumento fondamentale di raccolta e sistematizzazione di conoscenze dinamiche del territorio.

Nell’ambito delle attività connesse alla redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia sono state delimitate le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e/o di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del D.Lgs.152/2006, in particolare:

- le aree sensibili;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

La Regione ai sensi dell'art.121 del D.Lgs.152/06, comma 2, in attesa dell'approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, adotta le prime **“misure di salvaguardia”** evidenziate nell'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale di Puglia n.ro 883 del 19.06.2007:

- Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei;
- Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica;
- Misure integrative.

L'allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale di Puglia n.ro 883 del 19.06.2007 riporta al § 2 le prescrizioni relative alle aree di vincolo d'uso degli acquiferi.

Il territorio regionale è suddiviso in 4 (quattro) zone distinte e caratterizzate da diversi regimi idrogeologici e di tutela, come evidenziato dalla *TAVOLA B* (della cartografica allegata al PtA elaborato dalla SOGESID s.p.a).

L'opera di progetto ricade interamente nell'area denominata “Acquifero carsico della Murgia”.

Dall'analisi delle tavole a corredo del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia si evidenzia che l'impianto esistente non ricade in zone di protezione speciale idrogeologica e, al contrario, ricade in aree interessate da contaminazione salina.

B.7 Piano Regionale Nitrati di origine agricola

La Direttiva 91/676/CEE pone, tra le prime esigenze, la designazione delle aree esposte al rischio di inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, allo scopo di adottare strategie tese a far rientrare i livelli di contaminazione entro limiti sostenibili, a tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, salvaguardando gli usi legittimi dell'acqua.

In particolare, la "perimetrazione e designazione" delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola consente di concentrare in tali aree azioni di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, attivare misure tese a ridurre l'impiego in agricoltura di composti azotati ed il loro accumulo nel terreno anche attraverso la promozione e la diffusione di buone pratiche agricole.

In Puglia, l'approfondimento dei dati sulla qualità dei corpi idrici sotterranei operato durante le attività connesse alla redazione del "Piano di Tutela delle Acque" ha evidenziato la presenza di alcune zone potenzialmente vulnerabili all'inquinamento da nitrati, localizzate nel Tavoliere della Capitanata e nell'Arco Jonico Tarantino.

Allo scopo di provvedere agli adempimenti del caso e di evitare le relative sanzioni della Commissione Europea, il Governo Regionale con propria Deliberazione n. 1191 del 6 agosto 2005, ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile tra gli uffici competenti degli Assessorati alle Opere Pubbliche, Risorse Agro-alimentari ed Ecologia, comprendente anche personale della Task Force del Ministero Ambiente in servizio presso l'Assessorato all'Ecologia, con il compito di provvedere alla perimetrazione ed alla designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola

Dal quadro delineato emerge una situazione nel complesso positiva con situazioni di superamento dei limiti poco estese ed ubicate in prossimità di aree interessate da agricoltura intensiva. In tali aree i concimi apportano direttamente ammoniaca e nitrati nelle acque sotterranee per lisciviazione, e nelle acque superficiali per scorrimento e l'entità di questo apporto dipende dalle caratteristiche e condizioni del terreno al momento dell'utilizzo.

In figura B.7.1 si riporta un estratto della cartografia a corredo del Piano Regionale Nitrati ove si constata che il tracciano di progetto non ricade in aree vulnerabili da fonti agricole.




Figura B.7.1: Zone vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

B.8 Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Puglia (L.R. 4 giugno 2007 n. 14) e non monumentali (legge 14.02.1951 n. 144)

Con la legge regionale n. 14 del 4 giugno 2007 recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”, entrata in vigore il 7 giugno 2007, la Regione Puglia ha inteso tutelare e valorizzare gli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché in quanto elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

L'articolo 10 della suddetta legge regionale prevede il divieto di danneggiamento, abbattimento, espanto e commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'Elenco regionale elaborato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge.

L'articolo 11 prevede la concessione di deroghe al divieto esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi sono stati completati alla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 3.

L'articolo 2 definisce il carattere di monumentalità attribuito alle piante di ulivo, mentre la tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

La legge 14 febbraio 1951, n. 144 dispone il divieto di abbattimento degli alberi di ulivo oltre il numero di cinque esemplari per ogni biennio. In deroga al divieto è possibile autorizzare l'abbattimento qualora:

- sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività;
- l'oliveto sia eccessivamente fitto;
- sia indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di opere di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo.

In allegato alla presente si riporta la tavola B.8.1 “Interferenza dell'opera esistente con ulivi presenti nell'area oggetto di studio”.

B.9 Zonizzazione sismica del territorio interessato dall'intervento

Mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornato con le comunicazioni delle Regioni, è stato istituito l'elenco dei Comuni e relativa classificazione sismica.




Figura B.9.1: Classificazione sismica (OPCM n.ro 3274)

L'Ordinanza in oggetto individua le nuove zone sismiche (quattro) nelle quali è suddiviso l'intero territorio nazionale (ivi compreso il territorio regionale pugliese), individuando ciascun Comune in una delle quattro zone e comparando detta nuova classificazione con quella previgente. In proposito, si evidenzia che l'ordinanza 3274/03 attribuisce alle singole Regioni la facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica per quelle costruzioni da edificare sui rispettivi territori in zona sismica classificata 4.

A livello regionale la normativa vigente è rappresentata dalla "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 153 - L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03 – Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi."

In relazione alla deliberazione suddetta sono stati predisposti quattro appositi elaborati, rispettivamente concernenti:

- la nuova, ancorché temporanea, classificazione sismica del territorio regionale pugliese, operata estrapolando dall'Allegato A all'ordinanza 3274/03 i comuni pugliesi ivi classificati;
- l'individuazione delle concordate tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici e rilevanti per le finalità di protezione civile, sussistenti sul territorio regionale;
- il programma temporale delle verifiche tecniche da operare su tali edifici ed opere infrastrutturali;
- le concordate indicazioni da fornire ai soggetti competenti per le verifiche tecniche da effettuare sui predetti edifici ed opere infrastrutturali.

Tali elaborati, rispettivamente indicati con i numeri 1, 2, 3, 4, sono allegati alla deliberazione per farne parte integrante. L'allegato 1 riporta la classificazione delle zone sismiche regionali con la categoria di classificazione precedente. In particolare il Comune di Massafra presenta la seguente classificazione sismica:

Comune	Cat. Classificazione precedente (Decreti sino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1988	Zona prevista dall'O.P.C.M. n. 3274/03	Classificazione regionale
Massafra	N.C.	N.C.	3	3

Dall'analisi della tabella precedente si constata l'area oggetto di studio ricade in area 3 a rischio sismico (Basso).

B.10 Zonizzazione acustica del territorio interessato dall'intervento

In Italia sono da alcuni anni operanti specifici provvedimenti legislativi destinati ad affrontare il problema dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed interno, i più significativi dei quali sono riassunti nel seguito:

- D.P.C.M. 1 Marzo 1991;
- Legge Quadro sul Rumore No. 447/95;
- Decreto 11 Dicembre 1996;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997;
- D.Lgs 19 Agosto 2005, No. 194.

Il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 "Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti Abitativi e nell'Ambiente Esterno" si propone di stabilire "[...] limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa dell'approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto".

I limiti ammissibili in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica redatto dai Comuni che, sulla base di indicatori di natura urbanistica (densità di popolazione, presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto) suddividono il proprio territorio in zone diversamente "sensibili". A queste zone, caratterizzate in termini descrittivi nella Tabella 1 del D.P.C.M., sono associati dei livelli limite di rumore diurno e notturno, espressi in termini di livello equivalente continuo misurato con curva di ponderazione A, corretto per tenere conto della eventuale presenza di componenti impulsive o componenti tonali. Tale valore è definito livello di rumore ambientale corretto, mentre il livello di fondo in assenza della specifica sorgente è detto livello di rumore residuo. L'accettabilità del rumore si basa sul rispetto di due criteri: il criterio differenziale e quello assoluto.

Il criterio differenziale è riferito agli ambienti confinati, per il quale la differenza tra livello di rumore ambientale corretto e livello di rumore residuo non deve superare 5 dBA nel periodo diurno (ore 6:00 - 22:00) e 3 dBA nel periodo notturno (ore 22:00 - 6:00). Le misure si intendono effettuate all'interno del locale disturbato a finestre aperte.

Il criterio assoluto è riferito agli ambienti esterni, per i quali è necessario verificare che il livello di rumore ambientale corretto non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione della destinazione d'uso del territorio e della fascia oraria, con modalità diverse a seconda che i comuni siano dotati di Piano Regolatore Comunale, non siano dotati di PRG o, infine, che abbiano già adottato la zonizzazione acustica comunale.

La descrizione dettagliata delle classi è riportata di seguito.

Classi per zonizzazione acustica del territorio comunale

CLASSE I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

CLASSE VI

aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

La **L.R. 12 Febbraio 2002**, No. 3 stabilisce "Norme di Indirizzo per il Contenimento e la Riduzione dell'Inquinamento Acustico".

La legge detta norme di indirizzo per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.

La legge indica che tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Marzo 1991.

Il Comune di Massafra non ha provveduto ad adottare il piano di zonizzazione acustica; in assenza di zonizzazioni a livello comunale si, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attesa della suddivisione territoriale comunale, solo per le sorgenti sonore fisse si applicano i limiti di accettabilità di cui all'art.6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991 e alla L.R.n.3 del 12.02.2002.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITE DIURNO Leq (A) [dB]	LIMITE NOTTURNO Leq (A) [dB]
Aree particolarmente protette	50	40
Aree prevalentemente residenziali	55	45
Aree di tipo misto	60	50
Aree di intensa attività umana	65	55
Aree prevalentemente industriali	70	60
Aree esclusivamente industriali	70	70

Figura B.10.1: Classi di destinazione d'uso del territorio - L.R. n. 3 del 12/02/02

B.11 Strumentazione Urbanistica Comunale

Il Comune di Massafra è dotato di Piano di Fabbricazione, approvato con D.R. n. 170 del 27/1/1973 e riapprovato con Decreto P.G.R. n. 632 del 103/1977 e , con Delibera G.R. n. 1897 del 27/7/1977 venne approvata la variante relativa al comparto A3V ed ai due comprensori della "167" . Nel 1980 è stata approvata, con delibere di G.R. n. 3374 del 5/5/1980 e n. 7548 del 5/8/1981, la variante relativa al P.di F. della fascia costiera; Il Comune ha in corso l'aggiornamento del P.di.F alla Legge Regionale n. 56/80 con la predisposizione del nuovo PRG in corso di adozione.

L'impianto in oggetto, risulta conforme ai provvedimenti edilizi rilasciati dal Comune di Massafra (C.E. n. 57 del 14.04.2003; varianti n. 159/2004, n.184/2004, n.273/2004, n.71/2005, n. 240/2005 ed asseverazione DIA n. 43266 del 22/12/2005).

B.12 Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia

Il Piano Regionale dei trasporti (PRT) della Regione Puglia, di cui alla L.R. 16 del 23 giugno 2008, è il documento programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti e delle Linee guida del Piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, *un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali e sovraregionali.*

Il Piano Attuativo infrastrutturale del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo rappresenta un ulteriore passo del processo avviato con l'approvazione della L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguardante "Principi, indirizzi, linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti".

Due elementi hanno caratterizzato il processo di elaborazione del Piano Attuativo: la concomitanza con una fase di pianificazione e programmazione particolarmente intensa, che ha coinvolto e tuttora impegna diversi settori dell'Amministrazione regionale e molti Enti Locali pugliesi, e la volontà di adottare un approccio progettuale che facesse proprio il principio della co-modalità e che garantisse, nel rispetto di questo principio, la sostenibilità delle scelte del Piano e il riconoscimento delle priorità strategiche.

Relativamente al **trasporto stradale** uno degli elementi più innovativi è il riconoscimento, la gerarchizzazione e la classifica funzionale di una rete di interesse regionale capace di garantire con continuità adeguati livelli di servizio, di sicurezza e di informazione a residenti, operatori economici e turisti che si muovono nella nostra regione. A questa rete appartengono, con pari dignità, sia i grandi assi di comunicazione, che gli indispensabili snodi per l'accesso a servizi a valenza strategica, a porti, aeroporti e interporti, che gli elementi di viabilità a servizio di poli produttivi e sistemi territoriali a valenza regionale strategica paesaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.).



Tratta Brindisi – Taranto




Figura B.12.1: Scheda di valutazione degli indicatori trasportistici Tratta Brindisi - Taranto



Tratta Bari – Taranto





Figura B.12.2: Scheda di valutazione degli indicatori trasportistici Tratta Bari Taranto



**Figura B.12.3: Scheda di valutazione degli indicatori trasportistici
Tratta Taranto Metaponto**

Il traffico veicolare indotto dalle operazioni di carico e scarico sarà sicuramente assorbito da viabilità capillare presente sulle diverse arterie stradali dell'arco Jonico - Salentino.

B.13 Impianti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 17.08.1999 n. 334 aggiornato e coordinato con il D.Lgs. 21.09.2005 n. 238 SEVESO III)

Il nuovo Decreto Legislativo. 334 del 17.08.1999, "Seveso-bis", pubblicato sulla G.U. n.228 del 28.09.1999, recepisce la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Tale direttiva ha sostituito la precedente 82/601/CE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, recepita dalla normativa nazionale con il DPR 175/88 e s.m.i. Il nuovo DLgs introduce un approccio differente e più articolato al problema della prevenzione e del controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla presenza ed all'utilizzo di sostanze pericolose, rispetto alla precedente normativa (DPR 175/88 e s.m.i.).

In generale, le principali novità introdotte dal DLgs consistono in:

- La finalità del decreto è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente. La nuova norma si applica a tutte le attività in cui sono presenti sostanze pericolose, senza effettuare alcuna distinzione tra attività di deposito e attività di processo ai fini dei criteri di applicazione. La norma prevede forme di adempimento differenziate, a seconda della quantità di sostanze pericolose detenute. In particolare si possono individuare 3 differenti casi, per ciascuno dei quali sono definiti obblighi differenti:
 - "Maggior rischio" di incidenti rilevanti (Articoli 6,7, e 8: Notifica e Rapporto di Sicurezza).
 - "Minor rischio" di incidenti rilevanti (Articoli 6 e 7: Notifica).
 - Si individua, inoltre, una terza categoria di stabilimenti, non rientranti fra le prime due ma soggetti, comunque, agli obblighi specifici descritti nell'art. 5.

Cambia la definizione di "presenza di sostanze pericolosa" da calcolare per stabilire gli adempimenti, rispetto a quella presente nel DPR 175/88. Per "presenza di sostanza pericolosa" si intende, infatti, la presenza, reale o prevista, nello stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo del processo industriale. Ai fini di una applicazione rigorosa della legge, è, quindi, previsto anche il calcolo dei quantitativi di sostanze pericolose che derivano a seguito degli scenari incidentali individuati e ritenuti credibili. La verifica dei limiti di soglia viene così estesa anche a queste sostanze.

- Tra le sostanze pericolose vengono incluse sostanze non presenti o non specificate nel DPR 175/88 (ad esempio le sostanze pericolose per l'ambiente, quelle che a contatto con l'aria possono incendiarsi, quelle che reagiscono violentemente con l'acqua e quelle che liberano gas tossici a contatto con l'acqua), mentre viene ridotto l'elenco delle sostanze nominate singolarmente (Rif. All.III del DPR 175/88).

- Viene introdotto un differente meccanismo di computo dei quantitativi di sostanze pericolose o categorie di sostanze per la verifica dell'adempimento.
- Viene introdotta la definizione di stabilimento, come area sottoposta ad un gestore, in cui sono presenti sostanze pericolose all'interno di impianti o depositi, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.
- Cambia il soggetto della norma che diventa il "gestore" degli stabilimenti (nel DPR 175/88 il soggetto della norma era il "fabbricante"), definito come la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o la persona cui è delegato un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello Stabilimento.
- Viene introdotto l'obbligo, per le attività soggette al regime di Notifica, della definizione della propria "politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" e della introduzione di un "sistema di gestione della sicurezza"
- Viene introdotto l'obbligo di redigere il "piano di emergenza interno", secondo modalità definite, che deve essere riesaminato, sperimentato ed aggiornato periodicamente.

La norma si applica a tutte le attività in cui sono presenti sostanze pericolose al di sopra di quantitativi riportati nell'Allegato I del suddetto decreto.

L'Allegato 1 del DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238 riporta appunto l'Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l'applicazione dell'art. 2 (campo di applicazione).

Dall'analisi delle tabelle e delle relative note illustrative ed in funzione del quadro di riferimento progettuale si constata che nell'impianto esistente in oggetto non sono presenti materiali o sostanze pericolose tali da rendere applicabile la normativa Seveso III.